



55134/16

M

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Francesco Ippolito	- Presidente -	Sent. n. sez. 1779
Maurizio Giancesini		UP - 17/11/2016
Anna Criscuolo		R.G.N. 22462/2015
Orlando Villoni		
Ersilia Calvanese	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Trentini, Angelo, nato a Merano il 20/09/1957

avverso la sentenza del 03/12/2014 della Corte di appello di Trento

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;  
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;  
udito il difensore, avv. Andrea De Bertolini, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento riformava la sentenza emessa dal Tribunale di Trento che aveva assolto Angelo Trentini dal reato di cui all'art. 328, primo comma, cod. pen., ritenendolo responsabile del suddetto reato e condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

In particolare, era stato contestato all'imputato, titolare di una farmacia, di aver ommesso durante il periodo estivo di turno (22 agosto 2010) di rispondere

5

rapporti con le farmacie pubbliche e private (il cui art. 6 stabiliva l'obbligo del farmacista del farmacista nei casi di assoluta urgenza di consegnare in caso di indisponibilità del medicinale richiesto di altro equivalente) e il codice deontologico dei farmacisti (il cui art. 24 prevedeva la consegna in caso d'urgenza di farmaci senza prescrizione medica).

2. Avverso la suddetta sentenza, ricorre per cassazione il difensore di ~~\_\_\_\_\_~~, denunciando due motivi di annullamento.

Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 328, primo comma, cod. pen., 192 e 546 cod. proc. pen., vizio di motivazione e travisamento della prova.

I fatti, secondo il ricorrente, si fonderebbero su dichiarazioni testimoniali contraddittorie in ordine al farmaco prescritto da reperire in farmacia (l'infermlera aveva prima indicato il Flectadol, poi aveva dichiarato che quest'ultimo era quello indicato in sostituzione dal medico curante, una volta constatata l'irreperibilità di quello richiesto; queste dichiarazioni contrasterebbero con quelle rese dalla moglie del paziente) e al rifiuto del farmacista di parlare telefonicamente con l'infermeria.

Non vi sarebbe prova che l'imputato avesse scollegato il telefono e che si fosse rifiutato di ascoltare telefonicamente l'infermiera.

Quanto al dolo, non era rimproverabile al farmacista di non aver somministrato un farmaco equivalente, visto che il Perfalgam ed il Flectadol 1000 non erano disponibili presso la farmacia al momento del fatto, mentre la Tachipirina iniettabile era farmaco ospedaliero, considerato tra l'altro che non era provato neppure quale farmaco fosse stato effettivamente chiesto (Il Flectadol 1000 non risulterebbe mai richiesto all'imputato e non avrebbe comunque equivalenti).

In ogni caso, non era consentito al farmacista di sostituirsi al medico curante indicando farmaci senza conoscere la situazione del malato.

Con il secondo motivo, lamenta mancanza e vizio di motivazione in ordine alla mancata rinnovazione delle prove testimoniali in caso di riforma del giudizio assolutorio, rispetto alla esclusione degli elementi favorevoli all'imputato, contenuti nella memoria difensiva (presenza del Flectadol nella farmacia; competenza del solo medico curante di prescrivere farmaci; farmaco oggetto della richiesta non disponibile nella farmacia), e relativamente agli obblighi motivazionali rafforzati richiesti per la sentenza di riforma.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato.

iniettabili (Flectadol 1000 fiale), quindi non consegnabili dal farmacista senza ricetta medica, se non alle stringenti condizioni ora citate.

Di tale problematica la sentenza impugnata si disinteressa, mentre avrebbe dovuto verificare alla stregua delle regole sopra indicate la ricorrenza delle condizioni per la consegna di medicinali equipollenti senza ricetta, ovvero in alternativa la possibilità di consegnare, per la grave patologia del paziente, medicinali equipollenti per i quali non fosse comunque prevista la prescrizione medica.

La sentenza impugnata, pur presupponendo la necessità di una prescrizione medica, ha invece incentrato il suo ragionamento da un lato sul d.p.r. 8 luglio 1998 n. 371, contenente il Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, e dall'altro sul codice deontologico professionale.

Peraltro, mentre l'art. 6 del citato d.p.r. non ha rilevanza alcuna perché relativo alla spedizione in farmacia di ricette che prescrivono medicinali irreperibili o non disponibili (e quindi presuppone pur sempre una prescrizione medica), il codice deontologico del 2007 (che consente di consegnare medicinali senza ricetta in caso di pericolo attuale di un danno grave alla persona) risulta superato dalla successiva normativa dettata sullo specifico punto dal decreto ministeriale (tanto da essere disapplicato, come indica nella circolare n. 9462 del 2015 la stessa Federazione degli ordini dei farmacisti).

3. In definitiva, sulla base di quanto premesso, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento (sezione distaccata di Bolzano) perché proceda ad un nuovo giudizio sulla base dei principi sopra indicati e colmando le lacune riscontrate.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Trento (sezione distaccata di Bolzano) per nuovo giudizio.


Così deciso il 17/11/2016.

Il Consigliere estensore

Ersilia Galvanese

Il Presidente

Francesco Ippolito





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE**.

Roma, 29 dicembre 2016

La presente copia si compone di 6 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92